



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 36/2023**

Approvato con Delibera di Giunta esecutiva n. del

INDICE

CAPITOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Gruppo di lavoro
Art. 4	Limite soggettivo dell'incentivo
Art. 5	Esclusione della disciplina dell'incentivo
Art. 6	Centrali di committenza
Art. 7	Quota del 20%

CAPITOLO 2 INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 8	Graduazione della misura incentivante
Art. 9	Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo di lavoro

CAPITOLO 3 NORME GENERALI

Art. 10	Principi in materia di valutazione
Art. 11	Assegnazioni coincidenti di più attività
Art. 12	Attività del personale dirigenziale
Art. 13	Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
Art. 14	Liquidazione dell'incentivo
Art. 15	Informazione e confronto
Art. 16	Disposizioni finali

CAPITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Procedure di affidamento: oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (d'ora in poi: "Codice") e si applica nel caso di appalti di servizi e di forniture svolti dalla Società della Salute Fiorentina Sud Est (d'ora in poi: "SDS").

Gli oneri per le attività tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente. La misura è definita in base alla graduazione indicata nella di cui al successivo Capitolo 2.

L'importo di cui ai commi precedenti è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico definito in sede di progetto dovrà prevedere anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi - previamente determinati - sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2 – Destinatari

Ai sensi del precedente art. 1 comma 4 lettera a), la quota dell'80% - relativa a ciascuna procedura - è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti ovvero assegnati funzionalmente alla SDS, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice.

Sono pertanto destinatari della quota incentivante i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, fino alla sua abrogazione. a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento.

Articolo 3 – Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione, la SDS individua con apposito provvedimento del Direttore della SDS la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati.

Con riferimento al precedente comma, possono essere compresi nel gruppo di lavoro e pertanto destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato ovvero assegnato funzionalmente alla SDS dagli Enti soci.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore della SDS, motivando le esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nella tabella di cui al successivo Capitolo 2, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 14.

Ai sensi dell’art. 35 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati. Il Direttore della SDS è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4 – Limite soggettivo dell’incentivo

L’incentivo complessivamente maturato nel corso dell’anno di competenza dal personale - di cui al comma 2 dell’Art. 3 del presente Regolamento - non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente, a prescindere dalla data di pagamento e anche per attività svolte per conto delle Amministrazioni di appartenenza. Nel caso in cui la SDS adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L’incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Articolo 5 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo

Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l’individuazione del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC);

- b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, ai sensi di quanto previsto all'art. 56 di detto Codice;
- c) soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

Articolo 6 – Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza esterna alla SDS, alla stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione all'uopo approvata ed a quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice.

Articolo 7 – Quota del 20%

La quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) del presente Regolamento è incrementata:

- a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento;
- b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte;
- c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno alla SDS.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione della SDS, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- b) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- c) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione della SDS, per:

- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPITOLO 2 – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Articolo 8 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
fino a euro 100.000,00	2%
da euro 100.001,00 fino a euro 200.000,00	1,80%
da euro 200.001,00 fino a euro 400.000,00	1,60%
da euro 400.001,00 fino a euro 800.000,00	1,40%
oltre 800.001,00	1%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione (DEC).

Articolo 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, individuati dal Direttore della SDS e definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante. Tale percentuale è finalizzata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, previamente individuato nella costituzione del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui la procedura di gara non preveda l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del procedimento	30
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	20

Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione	10
Regolare esecuzione	10

CAPITOLO 3 – NORME GENERALI

Articolo 10 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della relativa attribuzione, il Direttore della SDS tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi, al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore della SDS è effettuata utilizzando idonei elementi valutativi, meglio dettagliati nella tabella di cui al successivo art. 13.

È escluso dall'incentivazione il personale che violi obblighi posti a proprio carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Direttore della SDS al Presidente della SDS, agli Enti consorziati, al Collegio Sindacale e al Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 11 – Assegnazioni coincidenti di più attività

In caso di assegnazione allo stesso dipendente di più attività, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano.

Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:

- a) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
- b) espletamento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione (art. 114 del Codice);
- c) effettuazione da parte del Direttore dell'Esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice).

Articolo 12 – Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo - ai sensi dell'art. 8 comma 5 del DL n. 13/2023 coordinato con la Legge di conversione n. 41 del 21/4/23 - con riferimento agli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi.

Articolo 13 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Nel corso delle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo qualora si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando.

L'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione del RUP e dei collaboratori individuati nel gruppo di lavoro è ridotto nei seguenti casi: ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture; danni a cose ovvero a persone; problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi; aumento dei costi inizialmente previsti, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività.

La riduzione dell'incentivo consisterà nella quota come determinata nella seguente tabella:

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60% dell'imposto contrattuale	60%

	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%
--	--	------

Articolo 14 – Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore della SDS - sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi - che accerta e attesta le specifiche attività svolte dai componenti il gruppo di lavoro di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun servizio o fornitura.

La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

Ai fini della liquidazione, il Direttore della SDS predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

Articolo 15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.